

Ufficio del Presidente del Tribunale

Ordinario di Firenze

Ricorso ex. artt. 702 bis clc e e 84 e 99 D.P.R. 115/02

Il sottoscritto **Avv.** _____ con studio in _____ professionista iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, in qualità di difensore di fiducia del Sig. _____

Il sottoscritto procuratore indica ai fini delle comunicazioni di cancelleria il seguente fax _____ ed il seguente indirizzo pec _____ (all.1)

premessso

- che il sottoscritto difensore ha prestato e presta a tutt'oggi la propria opera professionale quale difensore di fiducia del del Sig. _____ imputato nel procedimento penale n° _____ del Tribunale di Firenze; (all.2)

- che, in data _____ è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio debitamente corredata di autocertificazione sui redditi, di fotocopia del documento d'identità, codice fiscale e richiesta all'Ambasciata della _____ di attestazione dei redditi dell'istante nel suo paese d'origine, e comunque, di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa; (all.3)

- che in data _____, veniva emesso e letto in udienze decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio presentata con la seguente testuale ed integrale motivazione:
" _____." (all.4)

tanto premesso si osserva quanto segue

Lette le motivazioni del notificato decreto di rigetto di ammissione al patrocinio le stesse non appaiono in alcun modo condivisibili.

Il Giudice, infatti, ritiene immeritevole l'istante del beneficio richiesto in considerazione dei precedenti penali di questi ed ancora del possesso di eroina e di una somma di danaro incompatibile col dichiarato reddito nullo.

In assenza di chiare indicazioni legislative su quale sia l'attività che il giudice dovrebbe svolgere al fine di decidere o invece negare la richiesta ammissione al patrocinio si evidenzia come la Corte Costituzionale, nella sentenza n°144 del 1992, ha testualmente affermato “Mette conto infine rilevare””che la mancanza di un automatismo tra accertamento del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta un appesantimento del procedimento di concessione del beneficio, nè l'autonomia della verifica della <<non abbenza>> ha l'effetto di frapporre di fatto ostacoli all'attuazione della garanzia costituzionale. Ed infatti la procedura per l'ammissione al beneficio (art.6) è disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente ad accordare il beneficio.”.....”Ma il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, nè può entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio<<alla stregua dell'autocertificazione>> (art. 6); non può quindi valutarne l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il beneficio richiesto. Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato costituzionale perchè la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la qualità di imputato). Indagini e controlli possono essere esperiti successivamente; ed infatti è successivamente che l'intendente di finanza (cui è inviata copia

dell'istanza dell'interessato), <<verifica l'esattezza ... dell'ammontare del reddito attestato dall'imputato>> (art. 6, 3 co.), disponendo eventualmente anche un controllo a mezzo della Guardia di finanza.

Pare pertanto di potersi affermare che il Giudice che ha rigettato l'istanza, il quale ha valutato preventivamente il contenuto dell'autocertificazione invece di valutare esclusivamente se i redditi dichiarati superano o meno i limiti di legge, non abbia rispettato quanto dettato dalla normativa sul gratuito patrocinio come interpretata dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata; la normativa affida, infatti, la concreta valutazione di quanto autocertificato dal soggetto istante, non al Giudice ma ad altro soggetto (id est alla Guardia di Finanza), affinché possa e debba in concreto, ma in momento successivo all'istanza, verificare se ricorrono o meno i parametri di concessione del beneficio dichiarati.

Afferma ancora la Corte Costituzionale nella medesima sentenza: Ciò fa tenendo conto che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza dell'istante. A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze) previsti dall'art. 11 in favore dello Stato”.

Tanto basta per poter affermare che il Giudice del Tribunale di Firenze doveva ammettere l'istante al patrocinio, lasciando alla competente autorità, come previsto dalla legge, la verifica delle dichiarazioni rese nell'istanza; si osserva inoltre come, nonostante l'indubbia esistenza di precedenti penali a carico del debitamente citati dal Giudice del rigetto, nessuna delle sentenze di condanna irrevocabili riportate riguarda la commissione dei reati descritti nell'art. 76 comma 4 bis DPR 115/02, ostative al beneficio richiesto.

Nè il tenore di vita dello _____, tossicodipendente, senza fissa dimora, ricorrente *"assai frequentemente agli aiuti in cibo, vestiario e beni di prima necessità forniti dalla Caritas e dalla Comunità di Don Santoro delle Piagge"* (come testualmente affermato alla pagina dell'istanza di ammissione al patrocinio allegata sub 3) al presente ricorso), appare incompatibile con quanto dal medesimo dichiarato.

per tali motivi ricorre

ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 al Presidente del Tribunale di Firenze avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio presentata dal Sig. emesso e notificato in data _____ dal Tribunale di Firenze affinché, previ gli incumbenti di rito Voglia: - preliminarmente revocare il decreto di rigetto notificato, - nel merito ammettere l'imputato a patrocinio a spese dello Stato .

Con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento.

Con riserva di chiedere l'ammissione al patrocinio dello Stato nel presente procedimento.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara per meri fini fiscali che il valore della controversia è fino a €

Firenze, _____

Avv. _____

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Firenze, su richiesta dell' _____ ho notificato copia del presente atto, per ogni effetto di legge, al **Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, sua sede, Viale Guidoni 61, 50127 Firenze** nel domicilio suindicato mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

